

« Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n. 4, annesso alla predetta legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. »

(È approvato).

Si procederà in una seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge: modificazione alla legge 4 luglio 1886 sulle opere di bonificazione.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: modificazione alla legge 4 luglio 1886 sulle opere di bonificazione.

**Romanin-Jacur, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Romanin-Jacur, relatore.** Nella stampa del testo di questo disegno di legge si è omessa la parola « identico » accanto all'articolo unico del progetto ministeriale.

**Presidente.** Va bene. Allora si intende aggiunta la parola « identico » all'articolo unico.

È aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

**Brunetti.** Ripeterò anche io ciò che fu detto già: vale a dire che sarebbe inopportuno far lunghi discorsi; aggiungerò anzi che sarebbe indiscreto.

Il Ministero e la Commissione parlamentare meritano lode grandissima per avere riordinate e, modificandole, semplificate anche le disposizioni della legge del 1882 relative alle bonifiche: perciò dichiaro che darò volentieri il mio voto al presente disegno di legge. Ma con pari franchezza e lealtà debbo soggiungere che, a parer mio, siffatte modificazioni e semplificazioni alla legge del 1882 sono assolutamente insufficienti a raggiungere lo scopo cui si mira. Esse, infatti, non ci fanno fare un passo avanti nella soluzione del grande problema delle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi in Italia.

Dal 1882 ad oggi, in undici anni cioè, io non vedo che si siano costituiti grandi consorzi di bonifica. E la Giunta parlamentare ci dice che delle quaranta o cinquanta grandi

opere di bonifica appena quattro o cinque sono state compiute in questo tempo.

Io non vi farò geremiadi, onorevoli colleghi, nè sono disposto a far da Cassandra. Ma è la Giunta parlamentare che ha stampato nella sua relazione una pagina troppo sconsigliata, che avrei voluto non fosse pubblicata, e che anzi avrei voluto non leggere. Invece, pur troppo, non solamente ho dovuto leggerla, ma sono obbligato a richiamarla all'attenzione dei miei colleghi. La Giunta parlamentare così scrive:

« A parte che le pratiche, per addivenire alla effettiva esecuzione delle opere, saranno, malgrado ogni buona volontà e l'indispensabile abbandono del già universalmente condannato attuale regolamento, pur sempre lunghissime, la Commissione ha solo duopo di far considerare che le difficoltà per trovare i mezzi occorrenti saranno moltissime e che perciò ben pochi saranno i fortunati che potranno superarle.

« La Cassa di depositi e prestiti, la quale era la più naturalmente chiamata a venire in soccorso di tali Consorzi, per i recenti oneri addossati ad essa dovrà chiudere le sue porte ai Consorzi, se non di nome, certo di fatto. Gli Istituti che esercitano il credito fondiario sono impediti, dalla stessa legge di loro costituzione, di venire loro in soccorso. Le Casse di risparmio sono obbligate a non investire in mutui al di là di una determinata quota, che è quasi dovunque coperta dalle operazioni fatte. E il nuovo Istituto di credito immaginato dal Governo è ancora allo stadio di studio primordiale e nessuno certo può dire quando e come potrà funzionare. La sola speranza, sopra cui si possa fare assegnamento, sta nel concorso dei capitali privati. E se ben si considerano le larghe garanzie che, per le disposizioni di questa legge, sono fatte ai sovventori delle opere di bonifica, non c'è alcuna ragione per non ritenere che il capitale dei privati, che oggi deve rifuggire pauroso da molti degli impieghi che finora l'assorbirono, non debba a queste opere rivolgersi. Ma ciò non potrà certo avvenire dall'oggi al domani. »

La conclusione è triste, è malinconica:

« Ben vede adunque la Camera che, anche con le disposizioni di questa legge, pochi saranno i fortunati che potranno in breve tempo dare mano alla esecuzione delle opere, e quindi ben tenue potrà essere il maggior aggravio